



Ordinanza n. 000012 del 23/03/2021

**OGGETTO: RINNOVO ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO**

### IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Bologna e nei Comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda USL di Bologna. Integrazione ordinanza approvata con Decreto n. 19 del 24 febbraio 2021";

VISTO il D.P.C.M. 02/03/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 13/03/2021 n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

RITENUTO necessario rinnovare le precedenti misure adottate con l'ordinanza n. 10/2021 volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali situazioni di rischio di contagio dovute a comportamenti in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di assembramento e del rispetto di un adeguato distanziamento interpersonale;



RAVVISATA la necessità di rinnovare le misure - dirette a definire e circostanziare in modo più puntuale ulteriori divieti nell'ambito del territorio comunale - adottate con propria precedente ordinanza n. 10/2021, che qui si conferma, fino al termine di vigenza delle disposizioni governative sopra richiamate allo scopo di uniformare le diverse disposizioni;

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

### **ORDINA**

di rinnovare dalla data odierna al 6 Aprile 2021 con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale di Calderara di Reno, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

- sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte all'interno e/o all'esterno delle palestre, delle piscine e dei centri sportivi, pubblici e privati, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI, previa istanza da inoltrare al Comune in tempo utile per consentirne il rilascio e per consentire anche all'Ausl i controlli sui protocolli sanitari adottati;
- sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative che rimangono consentite unicamente per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali;
- i servizi comunali vengono garantiti ed organizzati dai responsabili con il lavoro agile semplificato, limitando la presenza in ufficio allo stretto necessario e comunque nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore;
- l'apertura al pubblico degli uffici comunali esclusivamente su appuntamento e limitatamente alle pratiche urgenti;
- la celebrazione dei matrimoni è consentita unicamente alla presenza, oltre che degli sposi, del celebrante e dei testimoni;
- le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
- i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione; sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l'accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio;
- il commercio su aree pubbliche e la vendita diretta di prodotti agricoli resta consentito a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale volontario dedicato al contingentamento ed al divieto di assembramento;
- conferma il divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;



- chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa:
  - Alla Prefettura di Bologna
  - Alla Questura di Bologna
  - Al comando provinciale dei Carabinieri
  - Al comando provinciale della Guardia di Finanza
  - Al Corpo Unico di Polizia Locale "Terre d'Acqua"
  - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Calderara di Reno

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**IL SINDACO**

Giampiero Avvocato Falzone  
(documento firmato digitalmente)